

ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA ED IL COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO REMIERO

TRA

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

E

Comune di Mandello del Lario (LC), con sede legale in Mandello del Lario, Piazza Leonardo da Vinci n. 6, CF/P.IVA 00629950130 nella persona del Sindaco pro tempore Riccardo Fasoli, quale Legale Rappresentante del Comune di Mandello del Lario; di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- Il R.R. 22 dicembre 2020, n. 6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale";
- la D.G.R. n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della L.R. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2024, approvato con DGR n. XII/3325 del 31/10/2024; e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 8 approvata il 26/11/2024 con Deliberazione del Consiglio regionale n. XII/650;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Mandello del Lario ha presentato a Regione Lombardia, in data 19/11/2024 la richiesta di attivazione di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo con nota PEC n. Prot. N. 22531/2024 del 26/11/2024 e successive integrazioni del Comune di Mandello per la realizzazione del nuovo centro remiero;
- il Presidente della Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino, Carlo Greppi, con comunicazione Prot.n. 3485/2024 del 28/11/2024, ha espresso pieno sostegno all'intervento proposto dal Comune di Mandello del Lario, ed il proprio interesse ed alla partecipazione (senza oneri o impegni) all'attuazione del progetto ed alla successiva stipula con il Comune di appositi accordi per l'utilizzo del Nuovo centro remiero per le attività ed i servizi istituzionali erogati dalla Comunità Montana sul territorio di competenza, ed anche come sede per la promozione dei temi legati alla gestione del territorio e dell'ambiente, e per le iniziative di valorizzazione turistica e sportiva del territorio della Comunità Montana;
- il Presidente della Provincia di Lecco con comunicazione Prot.n. Tit. 1 Cl. 8 Fasc. 2024|1 del 10/12/2024 ha espresso il pieno sostegno al progetto, condividendo l'importanza di mantenere e sviluppare l'attività del canottaggio (specialità olimpiche) presso Mandello del Lario, considerando i successi sportivi, sociali ed educativi che tale attività esprime a favore delle comunità di tutto il territorio del Lario Orientale. Oltre ad esprimere il proprio interesse

alla partecipazione all'attuazione del progetto ed alla stipula di appositi accordi (senza oneri o impegni economici) per l'utilizzo del Nuovo Centro Remiero per le attività e i servizi istituzionali erogati dalla Provincia di Lecco;

- Il progetto ha ottenuto il sostegno della Federazione Italiana Canottaggio di Roma (nota prot. 4062/fb del 19/11/2024), condividendo la grande importanza di mantenere e sviluppare l'attività del Canottaggio (specialità olimpiche) presso Mandello del Lario, considerando i successi sportivi, sociali ed educativi e ritenendo che tale progetto potrà ulteriormente sviluppare il livello del canottaggio nell'area e che potrà diventare un punto di riferimento nazionale;
- il progetto ha ottenuto il sostegno altresì del Sindaco del Comune di Dervio (nota del 19/11/2024) e Comune di Perledo (nota 21978/2024 del 19/11/224);
- la proposta concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia di edilizia sportiva, riqualificazione ambientale e valore comprensoriale a livello ricreativo ed è coerente con gli obiettivi regionali esposti nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura – Obiettivi 6.3.1, 6.3.3 e 7.3.1;
- l'intervento è coerente alle finalità di valorizzazione del demanio lacuale di cui alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti";
- il progetto oggetto del presente Accordo si qualifica come intervento d'interesse pubblico in quanto il beneficio prodotto assume rilievo per l'intera comunità servita in quanto la pratica sportiva produce benefici di natura fisica, psicologica e contribuisce al benessere dei giovani e degli adulti;
- il coinvolgimento di Regione Lombardia nel progetto dell'Accordo è finalizzato a potenziare l'offerta di impiantistica sportiva dei Centri remieri a livello regionale, ed in particolare sul ramo lecchese del lago di Como, aumentando la disponibilità delle infrastrutture e dei centri di eccellenza dove fare sport sul territorio regionale e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il coinvolgimento nella realizzazione delle opere previste nell'Accordo opererà pertanto attraverso la riqualificazione di impianti e centri sportivi, in un'ottica di polifunzionalità, welfare sociale, sostenibilità energetica e gestionale, con spazi e attività sportive sempre più fruibili e accessibili, utili anche all'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a livello regionale e nazionale in diversi settori;
- la nuova struttura consentirà inoltre una riqualificazione di un'area urbana attualmente non funzionale ed in parte degradata;
- la nuova struttura nascerà attraverso un'opera di riqualificazione di un'area urbana attualmente non funzionale ed in parte degradata;

CONSIDERATO CHE:

- L'intervento proposto prevede la realizzazione di un Centro Remiero polifunzionale a Mandello del Lario, a fianco dell'attuale sede della Canottieri Moto Guzzi, storica società remiera fondata nel 1929; l'integrazione di servizi sportivi accessibili contribuirà ad ampliare l'offerta rivolta a giovani e famiglie, incrementando l'attrattività del territorio;
- Il progetto sorge lungo l'itinerario cicloturistico Brezza – direttrice Bormio – Milano, con la predisposizione di servizi dedicati alla mobilità dolce (bike sharing, ricarica e-bike, servizio manutenzione mezzi);
- La realizzazione del progetto consente di offrire un'attività remiera completa, con spazi dedicati quali: area barche, palestra, spogliatoi, uffici amministrativi, sala vogatori e un pontile per l'accesso all'acqua. Il Centro si propone come punto di riferimento per attività sportive rivolte a tutte le età, non solo a scopo agonistico. Inoltre, amplia l'offerta per l'adaptive rowing, dedicata a persone con disabilità, e introduce attività alternative, come una nuova sede per il wakeboard e le discipline subacquee.
- L'intervento, infine, prevede la messa in sicurezza della viabilità, delle aree di sosta e dell'accesso degli atleti lungo un tratto particolarmente pericoloso della SP72, e garantisce la messa in rete con le altre strutture sportive locali Polisportiva (pallavolo, atletica, pallacanestro, triathlon, calcio) e con la Lega Navale sezione di Mandello del Lario per la preparazione agonistica degli atleti;
- La Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino e la Provincia di Lecco hanno espresso, stante la centralità e la vicinanza della nuova sede ai residenti nei Comuni afferenti

il territorio della Comunità montana e della Provincia di Lecco ricadenti nella sponda orientale del lago di Como, il pieno sostegno al progetto ed il proprio interesse alla partecipazione all'attuazione al progetto ed alla stipula di appositi accordi (senza oneri o impegni economici) per l'utilizzo del nuovo Centro Remiero per le attività e i servizi istituzionali erogati dalla Comunità Montana e dalla Provincia di Lecco, ed anche come sede per la promozione dei temi legati alla gestione del territorio e dell'ambiente, ed per iniziative di valorizzazione turistica e sportiva del territorio della Comunità Montana, al fine di rispondere mediante la realizzazione del progetto, ai bisogni ed alle progettualità dei territori e delle comunità locali;

PRESO ATTO CHE:

- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°...del....
 - Comune di Mandello del Lario: Delibera di Giunta Comunale n° del

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Art. 1

Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - All. A.1 - Relazione tecnica di interesse regionale
 - All. A.2 - Relazione Tecnica
 - All. A.3 - Relazione Geologica
 - All. B - Piano economico finanziario e fonti finanziamento
 - All. C - Cronoprogramma Centro Remiero
 - All. D.1 - TAVOLA 00 - Tavola dei Vincoli
 - All. D.2 - TAVOLA 01 - Piante/sezione stato di fatto inquadramento urbanistico
 - All. D.3 - TAVOLA 02 - Piante progetto
 - All. D.4 - TAVOLA 03 - Prospetti-sezioni progetto
 - All. D.5 - TAVOLA 04 - Piante progetto
 - All. E - Lettera Presidente FIC
 - All. F - Schema di Accordo

Art. 2

Obiettivi e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero la realizzazione di un nuovo edificio multifunzionale strutturato su un unico piano finalizzato alla promozione e sviluppo dell'attività sportiva remiera sul lago di Lecco ed al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, in un'ottica di polifunzionalità, welfare sociale, sostenibilità energetica e gestionale, con spazi e attività sportive sempre più fruibili e accessibili, utili anche all'erogazione di servizi ed organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi in diversi settori.

Art. 3

Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. L'intervento oggetto dell'accordo è puntualmente descritto nell'allegato A.2 - Relazione tecnica e consiste nella realizzazione di un nuovo centro remiero. La proposta si concretizza nella realizzazione, sul lotto adiacente all'attuale sede e utilizzato come parcheggio dei mezzi per il trasporto delle barche, di un nuovo edificio denominato Centro Remiero con le seguenti destinazioni specifiche:
 - Ingresso, uffici di segreteria, sale riunioni e sala polifunzionale;

- palestra di allenamento dotata di relativi accessori ed attrezzature specifiche per gli atleti e realizzazione di una vasca voga;
- spogliatoi per atleti ed allenatori suddivisi in uomini e donne;
- infermeria e primo soccorso per sportivi e altri fruitori degli spazi;
- servizi igienici;
- area bar/ristorazione con annessa sala utilizzabile anche per eventi;
- area ad uso dei praticanti sub;
- area per praticanti kitesurf;
- parcheggio auto e moto sulla copertura del nuovo edificio.

L'intero edificio è accessibile grazie alla presenza di un ascensore con accesso diretto dal posteggio che conduce al livello Centro Remiero; sono presenti in ogni locale servizi igienici dedicati.

2. L'area oggetto del nuovo intervento, già servita dalle reti tecnologiche comunali, è di proprietà comunale ed è data in uso alla società Canottieri che la utilizza attualmente come deposito all'aperto delle barche e degli automezzi di trasporto. Sull'area non esistono vincoli di natura storica, artistica ed archeologica, esistono i vincoli di carattere paesaggistico determinati dal Dlgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera b)-territori contermini ai laghi tutelati e art. 136 comma 1 lettera d)-bellezze panoramiche in forza del D.M. 15.04.1958, che in sede autorizzativa (di competenza Provinciale, secondo quanto stabilito art.80 L.R. 12/2005) verrà verificata la congruità e i possibili impatti derivanti del progetto mediante specifica procedura.
3. La zona interessata dall'intervento ricade nella fattibilità geologica in parte in classe 2b - Area soggetta ad esondazioni lacuali scenario per piena poco frequente o raro, in parte in classe 3a-Generica, ed in parte in classe 3d - Aree potenzialmente esposte a fenomeni di caduta massi/colate detritiche. Lo stesso è stato valutato secondo i vincoli presenti nel piano Regionale PGRA, ove ricade nelle Aree Costiere Lacuali-Aree allagabili per piena rara (P1/L) e parzialmente con aree allagabili da lago con pericolosità P3/H (alluvioni frequenti); a tal fine la stazione appaltante si impegna alla valutazione dei vincoli suddetti, al corretto dimensionamento del progetto ed all'adozione degli adeguati accorgimenti costruttivi per rendere gli interventi compatibili in relazione a tali vincoli.
4. L'area in oggetto ricade inoltre all'interno dell'ambito di specifica tutela dei laghi insubrici di cui all'articolo 19, comma 5 del Piano Paesaggistico Regionale che, per gli interventi di trasformazione, fornisce puntuali attenzioni progettuali finalizzate, ad esempio, alla:
 - a) valorizzazione del sistema di fruizione pubblica del paesaggio lacuale, costituito da accessi a lago e da percorsi e punti panoramici a lago;
 - b) salvaguardia dello specchio lacuale con particolare riguardo al massimo contenimento di opere e manufatti che insistono sullo stesso, comprese le strutture galleggianti, da verificarsi attentamente in riferimento alle interferenze visuali, simboliche e di coerenza con il contesto storico-culturale oltre che ambientale.
5. Ai fini della valutazione dell'interesse regionale della proposta, si rileva che l'intervento è coerente alle finalità di valorizzazione del demanio lacuale di cui alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6.
6. Il PGT approvato dal Comune di Mandello del Lario identifica l'area oggetto della proposta, in parte in aree per servizi ST1-attrezzature pubbliche di interesse comune, ed in parte in fascia costiera, l'intervento risulta urbanisticamente coerente con le destinazioni previste col nuovo progetto.

Art. 4

Piano economico - finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell' Allegato B del presente accordo, è pari a **€ 1.995.500,00** la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

- **Regione Lombardia: € 997.750,00**; quota prevista sul bilancio 2024-26 nelle annualità 2025 e 2026.
- **Comune di Mandello del Lario: € 997.950,00** quota prevista sul bilancio comunale 2024-26 nell'annualità 2025 e 2026;

Art. 5 impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati. In particolare:

Il Comune di Mandello del Lario si impegna a:

- a) approvare lo schema di accordo con atto amministrativo e pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, della L.R. n. 19/2019;
- b) trasmettere a Regione Lombardia i progetti degli interventi approvati e comunicare gli esiti delle procedure di evidenza pubblica esperite;
- c) svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni, compreso il parere CONI, previsto dal Regio Decreto-Legge 2/02/1939, n. 302 e successiva Legge 2 aprile 1968, n. 526, ed il titolo concessorio sul demanio lacuale, ai sensi della l.r. 6/2012 e del R.R. 9/2015;
- d) coinvolgere la Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino e la Provincia di Lecco attraverso la partecipazione ad apposita Segreteria Tecnica di monitoraggio dell'Accordo per l'attuazione del progetto e la stipula di appositi accordi (senza oneri o impegni economici) – dandone comunicazione a Regione Lombardia - per l'utilizzo del nuovo Centro Remiero, per le attività e i servizi istituzionali erogati dai rispettivi Enti, ed anche come sede per la promozione dei temi legati alla gestione del territorio e dell'ambiente, e per le iniziative di valorizzazione turistica e sportiva del territorio;
- e) inserire e/o aggiornare i dati relativi al centro Remiero nell'Anagrafe dell'Impiantistica Sportiva Regionale;
- f) destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
- g) trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
- h) inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
- i) informare le Parti in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
- j) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
- k) informare le Parti in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo;
- l) redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;
- m) garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti in piano economico-finanziario di cui all'allegato del presente accordo;
- n) restituire a Regione Lombardia, nel caso di perdita di efficacia del presente ALS, le somme percepite in anticipo maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art. 27, comma 4, L.R. 34/1978;
- o) evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia;

- p) apporre una targa permanente che evidenzia che l'opera è stata realizzata con il contributo Regione Lombardia;

Regione Lombardia si impegna a:

- a) Concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Mandello del Lario pari ad **€ 997.750,00**, nella percentuale del 50% del Piano economico - finanziario di cui allegato del presente Accordo;
 - b) Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all' Allegato C del presente accordo:
 - 249.437,50 €, annualità 2025, alla sottoscrizione dell'accordo che verrà pubblicato dal Comune di Mandello Lario (LC) sul BURL, previa approvazione del PFTE ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;
 - 249.437,50 €, annualità 2025, al ricevimento dell'attestato di consegna lavori e della dichiarazione di inizio lavori da parte del D.L.
 - € 299.325,00 €, annualità 2026, al ricevimento della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori;
 - 199.550,00 €, annualità 2026, al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo, della certificazione dell'agibilità dell'impianto e al ricevimento della rendicontazione di tutte le spese sostenute;
2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.
 3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dal Comune di Mandello del Lario (LC) siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di Mandello del Lario per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 4.

Art. 6 istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n. 19/2019 il Comune di Mandello del Lario costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
 - Sindaco del Comune di Mandello del Lario (LC);
 - Presidente di Regione Lombardia o suo delegato;
2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del R.R. 22 dicembre 2020, n. 6. In particolare, ai sensi dell'art. 33 del citato Regolamento, valuterà all'unanimità le eventuali modifiche dell'accordo e le procedure da applicare per la loro approvazione.

Art. 7 Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare, il comune di Mandello del Lario è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti nell'ALS secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il Responsabile dell'Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione comunale, si impegna a:
 - a) Convocare, almeno 2 volte all'anno, la Segreteria Tecnica di Monitoraggio dell'Accordo, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d);

- b) trasmettere a Regione Lombardia una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
- c) Trasmettere a Regione Lombardia la rendicontazione delle spese fatturate e quietanze ai fini dell'erogazione del contributo regionale; Regione Lombardia preliminarmente all'erogazione della quota di contributo regionale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori come da attestazione di realizzazione dei lavori depositata;
- d) trasmettere a Regione Lombardia la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità degli enti sottoscrittori; Regione, preliminarmente all'approvazione della stessa relazione finale ed all'eventuale erogazione della quota a saldo esegue sempre un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 8
Sottoscrizione e durata

- 1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
- 2. Il presente Accordo ha durata fino al 30/06/2027 in coerenza con il cronoprogramma (allegato C).

Art. 9
Risoluzione controversie

- 1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.10
Trattamento dei dati personali

- 1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Comune di Mandello del Lario
Il Sindaco
Riccardo Fasoli

Regione Lombardia
Assessore agli Enti Locali, Montagna e
Piccoli Comuni
Massimo Sertori